

LISTA “L’AVVOCATO DEL III MILLENNIO”

PROGRAMMA

“I giuristi hanno a lungo ritenuto che la loro forza consista in rigide separazioni scientifiche. Questo vecchio camice merita rispetto. Ma non può contenere tutto ciò che conta. Il postulato dell’autonomia è utile solo per metà” (Massimo Nobile – L’Immoralità necessaria).

1. Premessa. Ruolo, caratteristiche e competenze professionali dell’avvocato del III millennio. La necessaria interazione tra il diritto e le altre scienze umanistiche.

Non esiste diritto, legge, che non si basi sulla letteratura, sulla filosofia, sull’estetica, sulla sociologia, sull’antropologia, sulla storia, sulla psicologia,

sul cinema, sul teatro – ovvero sulla conoscenza di tutte le discipline finalizzate a conoscere l'umano.

Se il diritto ed i giuristi non acquisiranno questa coscienza, saranno condannati ad usare **inconsapevolmente** tutte le moderne scienze sociali in maniera rudimentale e quindi perversa ed incontrollata. Il problema è che, a differenza del passato, i giuristi ne hanno scarsa conoscenza.

La letteratura e le arti sono sonde indispensabili che raggiungono l'essenza. La letteratura è strumento meno rigido del diritto per effettuare l'indagine sull'uomo.

La crisi attuale della giurisdizione è determinata anche da questo *deficit* culturale: avvocati, magistrati e giuristi *tout court* utilizzano **quotidianamente** e **necessariamente** tutte le moderne scienze umanistiche (dalla letteratura alla psicologia, dalla sociologia all'estetica e finanche alle arti figurative); tale necessario utilizzo (l'autosufficienza, *rectius* l'autoreferenzialità, del diritto costituisce invero un falso e fuorviante mito) avviene, tuttavia, in maniera spesso inconsapevole ed in assenza di adeguata preparazione. Ciò determina lo smarrimento e la banalizzazione del senso critico, l'incapacità di operare le necessarie connessioni logiche e concettuali, in altri termini l'incapacità di

comprendere i dati di fatto ed i fenomeni sociali e culturali sottesi alle norme giuridiche (penali e non solo).

Dal 1950 ad oggi si registra un'esplosione mediatica dovuta alla saldatura tra l'elettronica e le telecomunicazioni che contribuiscono a produrre una trasformazione radicale i cui ulteriori sviluppi sono allo stato imprevedibili.

In ragione di ciò, così come il mestiere del giornalista esce stravolto dal vortice delle *news* in rete giacché il suo compito non è più la produzione della notizia (vedere e testimoniare) ma la post-produzione e cioè segnalare e inquadrare notizie già prodotte, rischia di mutare altresì radicalmente la professione forense, in particolare nel settore penale.

Riteniamo che sia utile iniziare ad interrogarsi sullo stato attuale del processo anche in relazione alle forme di comunicazione utilizzate dal difensore: è evidente che la difesa nel nuovo processo si fonda prevalentemente non più sull'arringa conclusiva ma soprattutto sulla opzione strategica processuale e sulla "cross – examination".

Ma anche in questo mutato contesto è assai rilevante tentare di comprendere qual è lo stato attuale del linguaggio del difensore e quali sono i percorsi da intraprendere per l'affinamento e l'arricchimento di tecniche di comunicazione difensive.

Ed invero, l'avvocato, di fronte alla miriade di mosaici d'interferenza che influenzano il mondo e quindi anche il proprio specifico professionale, come potrà mai "convincere" attraverso tecniche di comunicazione forense concepite in un'epoca pre-televisiva ?

In tale contesto pre - "massmediologico", gli uomini comunicavano in modo completamente differente, ispirandosi principalmente a linguaggi dettati dai tempi e modi di un quotidiano non virtuale ma realistico, naturale, oggettivo.

In tale contesto pre-televisivo, lo svolazzar di una toga o l'improvviso urlo retorico di sdegno, o lo sgranar d'occhi simulando orrore, rappresentavano una "rottura" dei tempi e dei toni usuali che la generalità dei cittadini utilizzava quotidianamente.

Più semplicemente, nell'epoca pre-televisiva, l'immaginario avvocato spesso con la sua arringa riusciva a realizzare lo "stupore retorico" instillando nell'ascoltatore gocce di meraviglia.

Se si aggiunge che in tale epoca non si riusciva ad avere notizia alcuna di omicidi e violenze in tempo reale o comunque, certamente, non si conoscevano simultaneamente perfino i dettagli di centinaia di omicidi, storie, orrori e passioni, si comprende che allora il racconto forense "catturava" l'ascoltatore anche in forza dell'insolito contenuto narrativo.

Nell'attuale epoca post-televisiva, invece, essendo mutata in modo omologante la percezione degli avvenimenti e la comunicazione tra le persone, si è anche attenuata la differenza tra il linguaggio e la gestualità quotidiana del cittadino e la oratoria ed il gesto dell'avvocato.

Dal Duemila in poi, è infatti doveroso immaginare un giovane avvocato penalista che dopo essersi liberato di desueti modelli imitativi, falsi perché "recitati" e decontestualizzati, inizia a discostarsi anche dal linguaggio e dalla gestualità mutuata dai "mezzobusti" televisivi: tale ricerca dovrà rinvenire, nel corso dello snodarsi del percorso narrativo dell'arringa, sorprese semantiche ed espressive dirompenti rispetto al rischio di omologazione che potrebbe, a volte, trasformare noi penalisti, e di riflesso gli stessi P.M., in "mezzobusti forensi".

Se, al di là del paradosso, tutto ciò ha un fondo di verità, sarebbe necessario individuare quali possano essere i sentieri esplorativi da percorrere per tentare di iniziare uno studio complessivo al fine di sperimentare, con saggia prudenza, nuove tecniche oratorie: non sarebbe eccessivo tentare di estrarre nuova linfa anche da una riflessione sul linguaggio della pubblicità e della poesia, intese entrambe come sintesi efficace ed immediata dell'uso dell'immagine e della parola.

“Nel processo contemporaneo quando il corpo del detenuto viene condotto davanti alla corte - scrive Paul Virilio - i microscopi elettronici, gli spettrometri di massa e i videografi a lettura laser lo avvolgono in un implacabile circo elettronico. L'architettura del teatro giudiziario diventa una sala di proiezione cinematografica, poi un'aula video, e i diversi avvocati attori della difesa perdono ogni speranza di crearvi con i mezzi a loro disposizione un *effetto di realtà* in grado di soggiogare i giurati e il pubblico per i quali i videoregistratori, il minitel, la televisione e altri schermi di computer sono diventati un modo quasi esclusivo per informarsi, per comunicare, per apprendere la realtà e muoversi in essa. Come riuscire ad ottenere ancora tutti gli effetti plateali, i colpi di scena che costituivano la gloria dei vecchi principi del foro? Come creare lo scandalo, la sorpresa, la commozione sotto lo sguardo dei tribunali elettronici capaci di anticipare e di tornare indietro nel tempo e nello spazio, davanti a una giustizia divenuta ora l'estremo esito tecnologico dell'impetoso *più luce* del terrore rivoluzionario, la sua perfezione stessa?”.

2. *L'avvocato ed i mezzi di comunicazione di massa*

Nel mondo contemporaneo, l'avvocato deve necessariamente essere in grado di comprendere e di decrittare i meccanismi di interazione che intercorrono tra processo e *mass – media*.

Magistrati, avvocati e studiosi del diritto sono concordi nell'affermare che i processi debbano svolgersi nelle sedi deputate e non sui *media*.

Tuttavia, nonostante la suddetta affermazione di principio sia condivisa da tutti gli operatori e gli studiosi del diritto, è innegabile che la storia giudiziaria degli ultimi trent'anni testimonia la progressiva ed, allo stato, inarrestabile deriva verso un processo sempre più caratterizzato dalla presenza "totalizzante" dei *mass-media*.

Sul punto, va subito detto che non sarà più possibile alcun ritorno al passato.

Sic stantibus rebus, è doveroso rinvenire dei correttivi sostanziali all'attuale meccanismo di interazione tra processo e *media*.

Pare in questa sede opportuno evidenziare, sia pure in sintesi, gli **effetti** **accusatori devastanti e sovente fuorvianti** che producono le selezioni **a** **senso unico** di spezzoni di intercettazioni telefoniche propalate sui *media* i quali, a loro volta, compiono un'ulteriore selezione che privilegia **i dati**

sensazionalistici e più “allarmanti”, in ragione della specificità del linguaggio proprio dei *media*.

Pertanto, tali selezioni di estrapolazioni di conversazioni intercettate, una volta propalate ed ingigantite dai *media*, diventano per l’opinione pubblica e sovente per gli stessi soggetti processuali (testimoni, persone informate sui fatti, giudici del riesame ...) improprie e fuorvianti “certezze legali privilegiate”.

Fin quando non si sarà compresa pienamente l’ontologica differenza tra la **“pubblicità del processo”**, costituzionalmente protetta, ed **il fuorviante principio della cd. “trasparenza”** invocato ed agitato dai *media* (e da chi processualmente i *media* usa), **continueremo ad assistere impotenti a devastanti inquinamenti probatori, indotti dallo stesso circuito mediatico – giudiziario.**

La Pubblicità del processo consiste nel consentire il “controllo” di ogni snodo processuale, rispettando il ruolo e le competenze di ciascuna parte in causa, **avendo fiducia nel meccanismo delle deleghe di specifiche competenze.**

In una moderna democrazia, la pubblicità è assicurata dal cronista giudiziario (e dal cittadino) che “guarda, assiste, controlla ed interpreta” ciò che è posto in essere da chi ha avuto democraticamente la delega dalla

collettività per accusare, difendere, giudicare; **ma i “controllori” non possono mai, in nome del fuorviante pseudo – principio della trasparenza, sostituirsi a coloro che hanno ricevuto le deleghe, azzerando i residuali principi di riserbo e di segretezza in delicatissime fasi dell’indagine: pena il naufragio e l’inabissamento definitivo della sacralità sociale del processo.**

Nella prassi giudiziaria della contemporaneità, come più volte evidenziato, il perfetto sinallagma P.M.- cronista, può produrre, dunque, anche sorprendenti inversioni di ruoli e funzioni.

Attraverso tali repentine inversioni di ruolo, il cronista, **“utilizzando” i poteri eccezionali del P.M., a quest’ultimo riservati in via esclusiva e al cronista rigorosamente vietati,** riporta sulla stampa fatti anche non penalmente rilevanti attinenti alla sfera privata delle persone, nonostante i molteplici divieti sia generali che specifici.

Tale impropria utilizzazione non soltanto **è vietata dalla legge** ma è potenzialmente altamente inquinante per i principi essenziali di una moderna democrazia giacchè delle mere ipotesi, captate illegittimamente dal cronista, vengono riportate sulla stampa ed inevitabilmente percepite dal lettore come verità assolute.

E' opportuno precisare, al fine di evitare strumentali fraintendimenti, che non si auspica certamente l'oblio dell'informazione, a cui viceversa occorre sempre fornire adeguata protezione.

Ciò che si evidenzia invece è che tale trasparenza informativa deve prodursi rispettando le **“regole eccezionali” e necessarie** che **blindano** il processo penale come **“percorso protetto”**, quantomeno per un periodo di tempo contenutissimo (ad esempio, quantomeno sino alla decisione del Tribunale del Riesame).

Attualmente, come è purtroppo ben noto, le regole che informano il processo penale (almeno per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti tra informazione e processo) sono costantemente disattese ed aggirate, senza che intervenga alcun correttivo normativo in materia.

In ragione di ciò, certificata l'inidoneità della legislazione vigente ad evitare prassi devianti ed antidemocratiche ed atteso l'immobilismo normativo in materia, non pare peregrino ipotizzare, sia pur con intento provocatorio, un vero e proprio **diritto del giornalista ad ottenere, dopo un periodo di necessario “oblio” dell'informazione (a mero titolo esemplificativo dopo la decisione del Tribunale della Libertà), copia dell'ordinanza del riesame, dell'ordinanza cautelare e delle eventuali memorie difensive,** con la possibilità per il giornalista di pubblicare e di rendere noti i fatti oggetto

del procedimento, **dal duplice angolo di visuale dell'accusa e della difesa** ma, ovviamente, con il divieto assoluto di pubblicazione dell'atto integrale fino al decreto che dispone il rinvio a giudizio. Tale diritto alle copie, **liberando il giornalista dalla dipendenza della fonte**, eviterebbe, peraltro, anche il rischio di trasformare il giornalista da "cane da guardia della democrazia" in "cagnolino da salotto delle Procure".

In ragione di quanto sin qui evidenziato, affermare ieraticamente che i processi debbano svolgersi esclusivamente nelle sedi deputate (le aule di giustizia) e non sui *media* è, nell'attuale contesto, una mera dichiarazione improduttiva di effetti.

Di fronte allo scempio della dignità e dell'immagine complessiva effettuata dal micidiale ed inarrestabile mix mediatico – giudiziario, è invero un **dovere deontologico** del difensore del terzo millennio pretendere, atteso lo sbilanciamento informativo che il sistema attuale produce, di intervenire tempestivamente sui media quando, **suo malgrado**, una determinata vicenda processuale fuoriesca dalle aule di giustizia.

L'auspicio è che intervenga al più presto una riforma complessiva che attui finalmente un equo bilanciamento informativo nel rispetto del percorso protetto che è il processo penale, senza bavagli e senza sconfinamenti.

In una prospettiva di inderogabili riforme, il difensore dovrebbe essere munito di un *bonus*, di un analogo spazio di intervento rispetto a quello assegnato precedentemente alle notizie accusatorie, garantito da specifici obblighi di legge imposti agli organi di informazione e non già in forza di rapporti “amicali” e di mera, tollerata, cortesia.

L’auspicio è che, in attesa di necessarie ed improcrastinabili riforme, l’avvocatura, che pure registra al suo interno su tali temi gravi ritardi percettivi, possa contribuire a sedimentare una nuova cultura che **modifichi anche la strutturata ritrosia del sistema dei media a propalare le legittime ragioni della difesa.**

Al di là dei problemi relativi alle nuove tecniche di comunicazione che gli Avvocati dovranno necessariamente sperimentare è, altresì, doveroso domandarsi quale debba essere il ruolo dell’avvocato nella contemporaneità.

Ebbene, non vi è dubbio che l’Avvocato debba essere un **destabilizzatore** dei luoghi comuni;

un **eversore** delle interpretazioni massificate e della cd. “morale comune” manipolata;

il **sovertitore** della prospettiva dominante;

l'intercettatore di interferenze subliminali, fuorvianti per la comprensione della realtà.

In tal senso, l'Avvocato non è, né dovrà essere, l'ausiliario del giudice nella ricerca della verità giusta. Come diceva Calamandrei *“può essere sereno come il soldato in trincea, al quale la feritoia indica da che parte deve tirare”*.

L'avvocato non deve far suo il fine ultimo del processo: l'accertamento della verità storica. Non è quello il suo scopo. All'avvocato importa solo che il processo sia “giusto” nel metodo, non che produca una sentenza “giusta”. Questo cruccio non può e non deve assillarlo.

L'Avvocato – come uno Spartaco degli anni 2000 – dovrà sempre più coltivare la sua natura di “ribelle” (insita nel suo stesso ruolo) per attutire i gravissimi rischi a cui vanno incontro le moderne democrazie dell'informazione contemporanea che, etimologicamente, è sempre più strumento del *“mettere in forma”* e, quindi, del totale appiattimento seriale.

Per poter essere l'ultimo baluardo contro la massificazione che elude l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita democratica, è necessario **rifondare**, potenziandola massimamente, la cultura dell'avvocato (*“Un oratore non può essere sufficientemente vigoroso e solenne se non ha*

acquisito forza nei dibattiti forensi, né sufficientemente raffinato e saggio senza una profonda cultura”, Cicerone).

Questi, invero, dovrà attingere anche da altre branche del sapere e della cultura (poesia, letteratura, filosofia...), per entrare in possesso degli strumenti adeguati per intercettare le false rappresentazioni degli accadimenti e, conseguentemente, dei fatti processuali.

A tal fine, è inderogabile il potenziamento e l'innalzamento della preparazione umanistica, che, invece, è totalmente accantonata dall'attualità in nome di un tecnicismo modernista.

Sarebbe necessario individuare quali possano essere i sentieri esplorativi da percorrere per tentare di iniziare uno studio complessivo al fine di sperimentare, con saggia prudenza, nuove tecniche oratorie: non sarebbe eccessivo tentare di estrarre nuova linfa anche da una riflessione efficace ed immediata dell'uso dell'immagine e della parola.

Certo è che, attraverso un variegato potenziamento culturale, il giovane avvocato dovrà seguire un percorso formativo completamente ridisegnato, finalizzato ad *“aggredire, penetrare, dominare la realtà”*, in ossequio all'insegnamento del maestro avvocato De Marsico, e, soprattutto, ad intercettare i molteplici mosaici di interferenza capaci di influenzare la percezione delle cose del mondo.

Ancora una volta, è la grande lezione dell'avvocato De Marsico a segnare un possibile sentiero esplorativo e conseguentemente una reinvenzione dei percorsi formativi con riferimento, in particolare, alle scuole per le professioni legali ed alle scuole forensi:

“Le parole sono gli strumenti di un'altra tecnica che i secoli incessantemente affinano...

A lume di un tal canone, e non dei luoghi comuni sul linguaggio semplice o ricercato, siano finalmente giudicati i sovrani della forma!

Essi [i grandi oratori] non sono gli orafi pazienti che, all'occasione, raccolgono e scelgono con mano pacata, nel grembiule di cuoio, i granelli luccicanti caduti dai monili di cento letture.

Essi [i grandi oratori] raggiungono la bellezza per le vie del patimento, non limitandosi a contemplare la realtà, ma provandosi ad aggredirla, penetrarla, dominarla...

La maggiore potenza di espressione è inseparabile da una maggiore idoneità di intuire, frugare, collegare.

Per flettere la parola alla docilità cui la riducono i suoi sacerdoti più grandi, per scoprire della lingua le ricchezze riposte, per salire alle immagini che

con la evidenza immediata della rappresentazione dispensano dalla laboriosità del ragionamento, occorre la sicura attitudine ad avvicinare cose ed idee lontane, ad abbracciare con sguardo fulmineo orizzonti di spazio e di aria, a discernere nettamente murmuri e sfumature che sfuggono ai sensi dell'uomo comune, a scorgere l'unità nel molteplice, il diverso nell'omogeneo e l'omogeneo nel diverso, il bello nell'indifferente, la scintilla di luce nel limo, la vita in ciò che sembra esanime e inerte”.

L'assenza di un adeguato senso critico, così come mirabilmente descritto dall'avvocato De Marsico, costituisce la causa principale del gran numero di errori giudiziari cui si assiste nella contemporaneità.

3. *Il passato come insegnamento per affrontare le sfide del futuro.*

Riteniamo, altresì, che l'avvocatura dovrebbe recuperare la fierezza per il proprio ruolo e per la propria storia. Dovrebbe commemorare i propri “eroi” che, in epoche buie della storia del nostro paese, pagarono anche con la vita le proprie scelte di libertà e di indipendenza.

In particolare, si impone un seria ed approfondita ricerca anche in ordine al dissenso che settori dell'Avvocatura opposero alla promulgazione delle

leggi razziali ed, in generale, alle leggi antidemocratiche e “liberticide” approvate nel corso del regime.

Il tema oggetto di tale ricerca, benché di assoluto rilievo, non risulta mai esaustivamente affrontato, forse a causa di inconsce rimozioni o di ingiustificati timori che, tuttavia, devono essere definitivamente superati da un’Avvocatura che voglia esercitare, senza riserve, un ruolo da protagonista nella vita culturale del nostro paese.

I risultati di tale ricerca potrebbero dimostrare che purtroppo, salvo le dovute e ben note eccezioni, l’Avvocatura - al cui interno pur militavano straordinarie figure intellettuali - nel suo complesso, non seppe opporre un argine alle politiche ed alle prassi legislative devianti ed inique che caratterizzarono il ventennio fascista. Militano in tal senso le conclusioni cui sono addivenuti alcuni recentissimi studi (Antonella Meniconi, *La “maschia avvocatura”*, Il Mulino, 2006; Olindo De Napoli, *La prova della razza*, Le Monnier, 2009).

Ebbene, sul punto, l’Avvocatura non potrà esimersi da una profonda autocritica, senza nascondersi dietro inutili (*rectius*, dannose) rimozioni di casta o di corporazione, al fine di trarne un insegnamento proficuo per il futuro.

Ed invero, è possibile che - pur tenendo ovviamente conto del regime politico all'epoca vigente – settori rilevanti dell'Avvocatura abdicarono completamente al ruolo di strenuo difensore della democrazia, ruolo necessariamente connaturato all'essenza stessa della professione di avvocato ed, in generale, della cultura giuridica?

E' possibile che, in pochi anni, furono completamente disattese le grandi conquiste culturali e giuridiche di una tradizione secolare? **Prevalse forse**

l'arido tecnicismo privo di sapienza e di umanesimo?

A tali tremendi quesiti è doveroso fornire una risposta chiara ed esaustiva, individuando i meccanismi causativi, per evitare che possa reiterarsi anche soltanto il rischio che in futuro la cultura giuridica non ponga argine ad ogni deriva antidemocratica.

È anche su questi temi alti, complessi, controversi che la nuova Camera Penale dovrà soffermarsi e confrontarsi, dando vita a gruppi di studio e di ricerca che non si limitino a fornire asettici dati storiografici ma che, svelando i percorsi sotterranei ed ambigui che hanno contribuito a determinare i terribili errori del passato, indichino la via (o quantomeno degli spunti) per far sì che l'Avvocatura, ed in specie l'avvocatura penale, si ponga come estremo ed insuperabile baluardo contro ogni forma di di deriva antidemocratica.

In un'ottica di parziale autocritica (ovviamente non fine a se stessa ma come insegnamento per non commettere gli errori del passato e per affrontare, con gli strumenti adeguati, i problemi e le sfide della contemporaneità), andrebbe ripensato anche lo strumento delle astensioni.

Non vi è dubbio che, al di là di quanto rappresentato da critiche "interessate" e da una parte dell'opinione pubblica sovente prevenuta e male informata, le astensioni dalle udienze costituiscano uno strumento di lotta nobilissimo e di straordinaria importanza che, in un passato ormai non più recente, ha raggiunto rilevanti risultati.

È, tuttavia, innegabile che l'astensione si è trasformata da uno strumento di straordinaria importanza in una forma di lotta e di protesta ormai desueta, sovente improduttiva di effetti e capace soltanto di determinare ricadute negative sull'opinione pubblica.

Occorre, pertanto, pensare anche ad altre forme di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che possano riportare l'Avvocatura, con autorevolezza e con rilevante peso specifico, al centro del dibattito nazionale.

È necessario, invero, accompagnare le tradizionali forme di protesta con operazioni culturali di ampio respiro aperte all'intera collettività, effettivamente praticabili e non solo virtuali, intorno alle problematiche che affliggono il pianeta della giustizia penale.

Riteniamo che i tempi siano maturi per avviare e portare a termine questa rivoluzione culturale. La classe forense nel suo complesso e, soprattutto, gli avvocati penalisti hanno compreso – superando le pur comprensibili resistenze “passatiste” – che non sarà possibile affrontare le difficilissime sfide del III millennio con strumenti del secolo scorso.

La crescita culturale ed intellettuale degli avvocati penalisti ed una chiara e decisa assunzione di responsabilità dell'intera categoria rappresenta, invero, l'unica strada praticabile per riacquistare autorevolezza e credibilità agli occhi delle Istituzioni e dell'opinione pubblica.

Allo stesso modo, solo presentandosi quale soggetto autorevole, credibile e coeso l'Avvocatura ed i suoi organismi associativi potranno assurgere al ruolo di interlocutori privilegiati delle Istituzioni ed, in tal modo, affrontare e risolvere i relevantissimi problemi e le gravissime disfunzioni che quotidianamente affliggono gli avvocati penalisti, sovente impedendo loro di svolgere al meglio la loro fondamentale funzione.

Un'Avvocatura forte ed autorevole deve, altresì, rispettare e pretendere il rispetto da parte di tutti i suoi membri del codice deontologico forense ed, in particolare, dell'art. 33 che disciplina i rapporti tra avvocati nel caso di sostituzione del collega nell'attività di difesa a seguito di rinuncia o di revoca del mandato difensivo. Ed invero, solo attraverso il rispetto formale e sostanziale delle semplici regole prescritte dall'articolo citato sarà possibile scongiurare l'imbarbarimento (da intendersi come la possibilità, tutt'altro che remota, di una concorrenza selvaggia e spietata foriera di una inevitabile perdita di autorevolezza dell'intera categoria) e la proletarizzazione della professione forense.

4. *La Camera Penale: polo di attrazione intellettuale e soggetto al centro del dibattito politico nazionale. Prospettive di riforma per uno Stato effettivamente democratico*

È necessario, infine, che l'Avvocatura - in modo unitario ed al di là di piccoli ed effimeri interessi personali - torni ad essere presente, con un ruolo da protagonista, nel dibattito nazionale. Nel mondo contemporaneo, ove si registra sistematicamente la compressione dei diritti e delle libertà individuali, ove cresce progressivamente la sperequazione economica e

sociale tra gli “inclusi” e gli emarginati e dove, in sintesi, si assiste a pericolosi ritorni - sia pur in forme diverse che in passato - di politiche di stampo autoritario, vi è un **urgente bisogno** di un’Avvocatura sensibile, forte ed unita che quotidianamente si batta (non solo all’interno delle aule di giustizia) contro ogni forma di ingiustizia e di discriminazione. La difesa – si ribadisce, non solo all’interno delle aule di giustizia, ma nel dibattito politico e sociale – anche degli immigrati, dei poveri, degli emarginati, degli “invisibili” costituisce il terreno su cui l’Avvocatura dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare (e possibilmente vincere) le sfide della modernità.

Nell’ottica di difesa degli emarginati e nella sedimentazione di un nuovo *humus* culturale che si prefigga di superare le distorsioni e le ingiustizie che inquinano le moderne democrazie occidentali, non pare peregrino auspicare la nascita di un confronto tra l’Avvocatura ed i settori più aperti e liberali della Magistratura.

Ed invero, solo dando vita ad un serio confronto - al di là delle specifiche differenze e fermo restando l’ineludibile necessità di dipanare i nodi irrisolti della riforma dell’ordinamento giudiziario – tra chi (avvocati e magistrati) quotidianamente si imbatte nei drammi umani creati da leggi sovente liberticide ed irrazionali, sarà possibile contrastare politiche di

repressione che, cavalcando strumentalmente le pur comprensibili richieste di sicurezza che provengono dai cittadini, mirano esclusivamente alla conservazione dello *status quo*.

L'autorevolezza e la credibilità nei confronti dell'opinione pubblica la si acquisisce anche portando avanti le battaglie di civiltà testè evidenziate.

Tra le necessarie riforme e modifiche legislative di cui la Camera Penale dovrà farsi portavoce particolare rilievo assumono quelle relative alla fase delle indagini preliminari.

Come è ormai a tutti evidente, la fase delle indagini ha acquisito nel corso degli anni un peso preponderante all'interno del procedimento penale, in grado sovente di influenzare (sia mediaticamente che sostanzialmente) la ricerca della verità processuale, il cui accertamento era un tempo demandato alla fase del processo *strictu sensu*.

La fase delle indagini rappresenta, come è noto, il momento più delicato per l'indagato atteso che la segretezza che caratterizza il momento investigativo ed il ruolo centrale (*rectius*, esclusivo) recitato in tale fase della Pubblica Accusa impedisce o rende quantomeno particolarmente difficoltoso l'esercizio di un effettivo diritto di difesa, con buona pace del principio della parità delle parti e del contraddittorio, condizioni essenziali per l'esistenza stessa di un regime processuale accusatorio.

La fase investigativa, già per sua natura in grado di influire negativamente sui diritti ineludibili del cittadino indagato, è stata negli ultimi anni caratterizzata da un progressivo ed iniquo restringimento dei diritti difensivi, a causa di prassi devianti, purtroppo sovente avallate da pronunzie della S.C.

Ci si riferisce, in particolare, alla prassi (un autentico *escamotage*) invalsa in gran parte delle Procure italiane di rimandare (sovente *sine die*) l'iscrizione del soggetto sottoposto ad indagini nell'apposito registro. Tale prassi antidemocratica produce due gravissime conseguenze:

- a) da un lato, consente che, in violazione delle norme del codice di rito, uno stesso soggetto possa essere sottoposto ad indagini per anni.
- b) dall'altro impedisce, una tempestivo esercizio dell'attività difensiva in una fase quanto mai rilevante come quella delle indagini preliminari.

Sul punto, va evidenziato che un avveduto orientamento giurisprudenziale formatosi a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio aveva previsto la possibilità per il Giudice del Riesame, per il G.I.P/G.U.P. e per il Giudice del dibattimento di rideterminare la data in cui il soggetto doveva essere iscritto nel registro degli indagati con la conseguenza che tutta la attività investigativa compiuta dopo lo spirare dei termini di durata delle indagini preliminari (considerando come momento iniziale delle

indagini la nuova data rideterminata dal giudice) doveva essere colpita dalla sanzione di inutilizzabilità.

Sul punto, è tuttavia noto come recentemente le SS.UU. della S.C. abbiano superato tale illuminato orientamento affermando l'impossibilità (perché non prevista espressamente dal codice) per il giudice di rideterminare la data di iscrizione nel registro degli indagati, consentendo in tal modo, sia pur come effetto collaterale, di portare avanti nei confronti dello stesso soggetto indagini di durata pluriennale.

Si impone, pertanto, anche sul punto una modifica legislativa - di cui la Camera Penale dovrà necessariamente farsi promotrice - che ponga fine a prassi devianti e antidemocratiche (oltre che in contrasto con norme specifiche del codice e con l'intera impalcatura del codice di rito) in grado di restringere fortemente il diritto di difesa ed di influenzare negativamente l'accertamento della verità processuale. Costituisce, invero, preciso diritto/dovere dell'avvocato penalista intervenire sin dalle prime fasi del procedimento in difesa del proprio assistito ed a tutela dei fondamentali diritti e delle garanzie della collettività.

La nuova Camera Penale dovrà, altresì - in continuità con i precedenti Direttivi e, se è possibile, con ancora maggior forza e passione - levare la propria voce contro i regimi differenziati, sostanziali, processuali e

soprattutto penitenziari (art. 41 bis, art. 4 bis, art. 275 comma III c.p., norme in tema di recidiva) che, in spregio ai principi che informano l'ordinamento penale nel suo complesso e, sovente, in violazione dei più basilari e fondamentali diritti dell'individuo, hanno dato vita ad un "doppio binario" (*rectius*, numerosi "doppi binari") intollerabili in uno stato di diritto democratico.

In particolare, la Camera Penale, oltre alle legittime proteste ed alla proposizione di progetti di legge, dovrà essere in grado di far comprendere all'opinione pubblica che i regimi differenziati e le norme pseudo-emergenziali (una fra tutte, la produzione legislativa in tema di recidiva) costantemente "spacciati" come misure necessarie nella lotta alla criminalità organizzata e come strumenti essenziali per assicurare una civile convivenza, si risolvono in realtà in meri slogan (purtroppo forieri di grandissime sofferenze), in mere "scorciatoie del consenso", assolutamente inidonei a raggiungere le finalità per cui sono stati introdotti nell'ordinamento.

Al contrario, la Camera Penale dovrà rimettere al centro del dibattito (non soltanto nelle aule di giustizia e negli incontri tra gli addetti ai lavori) la concreta ed effettiva applicazione dell'art. 27 della Costituzione. **La pacifica convivenza sociale non può, invero, prescindere da un sistema**

penitenziario che metta al primo posto l'effettiva risocializzazione del condannato.

In tema di marginalità e devianza, trenta anni fa - sia pure per un periodo temporale limitato ed in discontinuità con il passato - una visione culturale aveva preso il sopravvento: cominciò a prevalere la convinzione che fosse possibile, **attraverso una serie di ammortizzatori sociali e di interventi di sostegno**, attuare la grande mediazione e cioè procedere alla "inclusione" di coloro i quali erano esclusi dal circuito produttivo.

A far data dalla fine degli anni '80, vi è stato, di contro, un processo di "ricarcerizzazione" corroborato da una diversa "etica" del mondo che prese nuovamente il sopravvento.

Da allora, è in atto non più il tentativo di includere ma si assiste, di contro, ad un progressivo processo di **esclusione** di coloro i quali già risultano fuori da ogni processo educativo e produttivo. Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto "l'altra parte del mondo": constatiamo che tale progressivo processo di esclusione si è ormai sedimentato in modo radicale anche nel nostro paese.

Tale processo di **esclusione senza speranza**, è in antitesi con i modelli propri di una società democratica.

Sul punto, occorre però evidenziare che le rapide, ma sempre fuorvianti, **scorciatoie dell' immediato consenso**, inducono i soggetti della politica ad avallare la confusione sempre più diffusa nei cittadini tra la legittima esigenza di sicurezza e l'invocazione di interventi meramente repressivi, corredata dalla richiesta congiunta di depauperare le garanzie dell'inquisito.

E' opportuno allora ancora una volta ribadire che il binomio sicurezza-repressione è uno slogan destinato a produrre consensi immediati ma nessun risultato concreto, se non in termini esclusivamente peggiorativi.

Per dirla in sintesi, se trenta anni fa vi era un entusiasmo professionale da parte di tutti gli Operatori, gli Educatori, gli assistenti sociali, all'interno del pianeta carcere, attualmente si sta registrando, e non certo per responsabilità delle figure professionali citate, una sventurata inversione di tendenza.

Il tema della sicurezza, che pure è sicuramente un'esigenza fortemente avvertita dai cittadini, deve necessariamente essere affrontato in termini diversi da quelli attuali.

Uno Stato può garantire la sicurezza all'interno del carcere, controllare il detenuto. Nel contempo, è innegabile che i meccanismi repressivi - che

sono in contrasto insanabile con lo sviluppo e la rieducazione del detenuto
- altro non sono che “vessazioni punitive” che dovrebbero essere abolite.

E' necessario tentare di costruire un carcere diverso.

Il carcere dovrebbe essere una istituzione sociale, mentre rischia di trasformarsi (o forse si è già trasformato) soltanto in un'istituzione di Polizia.

Vi è infatti un rapporto di totale sproporzione tra il numero degli agenti di custodia rispetto al numero degli educatori. Questa sproporzione numerica dà il segnale di quello che sta diventando, di quello che è oggi il carcere italiano, in assoluto contrasto con la sua funzione.

La Camera Penale dovrà costantemente battersi contro la deriva dell'Istituzione carcere; dovrà avanzare proposte di legge che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti, *in primis* attraverso l'effettiva e concreta applicazione delle misure alternative al carcere; dovrà accuratamente monitorare ciò che avviene all'interno del pianeta carcere; dovrà rendere noto all'opinione pubblica la terribile situazione in cui versano i detenuti (e sovente i loro familiari), evidenziando come tale processo di “esclusione” non potrà che produrre effetti nefasti alla convivenza civile. Dovrà, infine, farsi promotrice di una riforma della Magistratura di Sorveglianza che, sulla scorta degli insegnamenti del

magistrato Iginio Cappelli e di pochi altri, dovrà assumere un ruolo ed una presenza centrale all'interno del carcere, in modo tale da poter fungere da stimolo per i percorsi rieducativi che, a dir poco, languono.

Tra le necessarie riforme e modifiche legislative di cui la Camera Penale dovrà farsi promotrice, un ruolo di primo piano spetta ad una non più procrastinabile modifica delle previsioni ex art. 192 co. 3 e 4 c.p.p., foriere attualmente di incontrollate ed incontrollabili applicazioni, in particolare in tema di giurisprudenza sulle “verifiche incrociate”

In particolare, risulta urgente e non più differibile una sostanziale riforma in tema di valutazione probatoria delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia; chiamate in correità che, nell'attuale contesto normativo, hanno assunto un ruolo preponderante nella ricerca della verità processuale e che, sovente, costituiscono gli unici elementi posti alla base delle sentenze di condanna.

Al di là delle necessarie modifiche legislative in materia, la Camera Penale dovrà vigilare e, se del caso, denunciare prassi distorsive (e contrarie alla stessa volontà del Legislatore) nella “gestione” dei pentiti e dovrà battersi – nelle aule di giustizia e nei dibattiti pubblici – contro la dilatazione dei

confini del cd. “concorso esterno nel reato ex art. 416 bis c.p.”, figura di reato intollerabile poiché non codificata.

La Camera Penale dovrà, altresì, aprire un serio ed approfondito dibattito non solo al suo interno - e quindi in maniera autoreferenziale ed improduttiva di effetti – ma soprattutto aprendosi al confronto con l’opinione pubblica sullo stesso fenomeno del “pentitismo” e sui guasti che esso ha provocato soprattutto nei processi di criminalità organizzata.

La nuova Camera Penale, infine, si impegnerà perché vengano approvate le non più procrastinabili riforme: riforma dell’ordinamento giudiziario che preveda finalmente la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente con la conseguente istituzione di due C.S.M.; depenalizzazione dei reati minori o “bagattellari”, modifiche in senso maggiormente garantista in tema di intercettazioni e di pubblicazione degli atti della fase delle indagini.

-

5. Spunti per la riforma della professione forense. Formazione dei praticanti e dei giovani avvocati.

Un altro aspetto sui cui la Camera Penale - ovviamente in sinergia con il Consiglio dell'ordine e con gli altri organismi associativi - dovrà necessariamente confrontarsi attiene al percorso formativo dei giovani avvocati (in particolare i praticanti avvocati) e all'accesso alla professione forense.

Stabilita la necessità di individuare assieme nuovi criteri che possano consentire quantomeno un miglioramento qualitativo della futura classe forense, riteniamo opportuno evidenziare subito che, senza una effettiva riforma legislativa regolatrice dell'accesso alla professione, non sarà possibile risolvere radicalmente le problematiche sottese al tema in discussione.

E' però opportuno, prima ancora di analizzare specifiche proposte di modifica, evidenziare un grave pericolo che incombe sull'avvocatura: il pericolo di avallare "scorciatoie repressive" tendenzialmente finalizzate a ridurre l'accesso alla professione attraverso criteri di selezione **indiscriminata** che, proprio in ragione di tale censura "alla cieca", non tenga conto della qualità e dei meriti del singolo aspirante avvocato.

Riteniamo, infatti, profondamente iniquo, dopo aver facilitato demagogicamente l'accesso all'albo dei giovani avvocati, bocciarli tutti *ex post*, alla cieca, indiscriminatamente.

Nonostante 40 progetti di riforma della professione, il dato certo è che l'Avvocatura si è affacciata al terzo millennio con gli strumenti previsti da una legge del 1933 le cui episodiche e frammentarie modifiche, a fronte di repentine trasformazioni sociali, hanno contribuito a creare carenze culturali e crescite smisurate negli albi professionali.

L'impasse mastodontico si è consolidato ancor più negli anni recenti che hanno registrato, sotto la spinta del mercato globale, autentico mito contemporaneo, un attacco contro gli Ordini professionali – che invece vanno strenuamente difesi - ritenuti, a torto, caste corporative che impediscono la libera concorrenza in danno dell'utenza.

Sul punto, al di là dei pur rilevanti errori e ritardi registrati in passato dagli Ordini – **la cui necessità istituzionale, si ribadisce, la Camera Penale difenderà sempre con convinzione e fermezza** - è stato giustamente osservato che alcune offensive, esclusivamente strumentali, siano state poste in essere da “nuovi soggetti (grossi gruppi imprenditoriali, società di servizi ...) apparsi per aggredire i servizi legali e giuridici, al di fuori delle precondizioni della competenza e della responsabilità, il cui nucleo principale si individua nella deontologia” .

Fatta tale premessa occorre ribadire che l'avvocatura ha da tempo compreso la necessità inderogabile di apportare modifiche sostanziali ai meccanismi che consentono l'esercizio della professione forense.

Occorre innanzitutto evitare che giungano in tanti impreparati a sostenere l'esame di ammissione. La selezione dovrà compiersi necessariamente in una fase antecedente che consenta di verificare la preparazione effettiva sia attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione specialistica e sia effettuando successivamente un concreto periodo di tirocinio presso il *dominus*.

E' allora altresì evidente che la valorizzazione dei saperi della professione deve essere effettuata e trasmessa anche con modalità diverse dall'"apprendistato di bottega", spesso deresponsabilizzante per il *dominus* e certamente insufficiente per il praticante avvocato.

In questo contesto, un ruolo di primissimo piano potrà essere svolto dalla formazione forense che, tuttavia, dovrà essere sostanzialmente riformata.

È auspicabile, invero, che l'attività delle scuole di formazione forense non si esaurisca nell'ausilio ai giovani praticanti nella preparazione dell'esame di abilitazione. Le scuole di formazione, con le loro enormi potenzialità ed attraverso una continua interazione con il mondo universitario, potranno accompagnare il praticante ed il giovane avvocato in tutto il percorso di

formazione e di apprendistato professionale, fornendo loro gli elementi e gli “spunti” per la formazione di un valido bagaglio culturale e professionale; laboratori di scrittura, corsi di eloquenza e di comunicazione, seminari dedicati alla comprensione ed alla gestione dei nuovi *media* - corsi tenuti da esperti delle diverse branche del sapere e non già ripartiti secondo logiche distributive e vagamente clientelari – potranno sicuramente fornire un validissimo aiuto (insieme, ovviamente, con la “classica” pratica forense) alla formazione di una giovane Avvocatura in grado affrontare con strumenti adeguati la professione e le sfide che ad essa impone la contemporaneità.

Un ulteriore aspetto su cui occorrerà necessariamente intervenire attiene alla regolamentazione economica dei praticanti abilitati all’interno degli studi.

Ed invero, non pare più procrastinabile un intervento in tal senso sia perché risulta francamente iniquo che giovani procuratori che svolgono una complessa attività lavorativa densa di responsabilità rimangano privi di un’adeguata retribuzione economica, sia perché si corre il rischio (già sperimentato) che i migliori, i più bravi, i più preparati (e, di conseguenza, presumibilmente i più ambiziosi) si allontanino dalla professione forense non ricavando dalla stessa alcun incentivo economico; ciò ovviamente

comporterebbe un ulteriore svilimento, specie per il futuro, della professione forense.

La previsione di un obbligo di retribuzione per i praticanti abilitati produrrebbe, altresì, altri due effetti senz'altro benefici: in primo luogo, diminuirebbe il numero degli aspiranti avvocati (e non già a seguito di una selezione cieca ed indiscriminata come avviene attualmente) atteso che l'obbligo di regolamentazione economica comporterebbe la conseguenza che solo i più meritevoli e volenterosi continuerebbero a svolgere l'attività presso lo studio del *dominus*; in secondo luogo, l'accesso alla professione sarebbe senz'altro più democratico atteso che, nel contesto attuale, solo giovani laureati provenienti da famiglie in grado di mantenerli per numerosi anni dopo la laurea possono realmente aspirare ad esercitare la professione forense.

È necessario, infine, che la Camera penale si apra maggiormente ai giovani colleghi che dovranno avere un ruolo sempre più da protagonista all'interno degli organismi associativi.

Occorrerà pertanto, da un lato, prevedere incontri periodici tra il Direttivo ed i giovani avvocati e praticanti e, dall'altro, coinvolgere attivamente le giovani generazioni di colleghi in tutte le iniziative che la Camera Penale intenderà intraprendere.

Ed invero, solo attraverso una effettiva partecipazione dei giovani - con il loro carico di entusiasmo e con la loro naturale apertura agli stimoli ed alle novità – la Camera Penale potrà acquisire nuova linfa vitale che le consenta di affrontare le complesse sfide della modernità.

6. Sintesi del programma. Iniziative da intraprendere in tempi brevi

Tra le numerose iniziative che la nuova Camera Penale intende intraprendere si segnalano alcune tra le più rilevanti:

- a) **Una maggiore interazione tra la Camera Penale ed i suoi iscritti, prevedendo sia periodiche audizioni collettive nel corso di direttivi allargati, sia audizioni di singoli colleghi ogniqualvolta ve ne fosse richiesta o necessità e audizioni periodiche con i praticanti.**
- b) **Chiedere con forza che vengano eliminate ingiustificate limitazioni ai colloqui tra difensori e pubblici ministeri, in modo tale da poter efficacemente svolgere la funzione di filtro tra i cittadini indagati/imputati e l'Istituzione.**
- c) **La creazione di un protocollo di intesa per la regolamentazione degli orari di inizio delle udienze; tale protocollo di intesa risulta necessario per porre fine alla incivile e mortificante (oltre che palesemente antieconomica)**

prassi in forza della quale nel Tribunale Partenopeo (presumibilmente caso unico nell'intero territorio nazionale) tutte le udienze giornaliere sono fissate alle ore 9,00/9,30. Per evitare inutili e stressanti (oltre che, si ribadisce, antieconomiche) attese – che, è opportuno evidenziare, non riguardano soltanto gli avvocati ma anche i testi, gli imputati, le persone offese ... - riteniamo sia necessario suddividere le udienze in (almeno) tre fasce orarie.

d) La previsione di misure dirette a rendere più efficace ed efficiente l'istituto del patrocinio a spese dello stato.

e) Riforma della difesa di ufficio.

f) La previsione di un maggior collegamento, in termini di conoscenze e di comprensione, tra la sede di Napoli e le sedi distaccate.

g) Ristrutturazione dei locali della Camera Penale e, possibilmente, ampliamento degli stessi, con la creazione all'interno o all'esterno del Tribunale di una idonea sala convegni.

h) La tenuta di un sito internet costantemente aggiornato (con frequenza almeno settimanale) ed aperto alle proposte ed alle iniziative di tutti gli iscritti. Creazione di un'area wi – fi all'interno della sede della Camera Penale.

i) Accesso libero a tutte le sentenze della Corte di Cassazione come avviene per i magistrati.

j) **La stipula di un protocollo di intesa per regolamentare gli orari e le modalità di accesso agli uffici ed alle cancellerie del Tribunale.**

k) **Fissare un'assemblea straordinaria che abbia all'ordine del giorno la modifica dello Statuto della Camera Penale. Segnatamente, la nuova Camera Penale intende verificare se vi sia la volontà degli iscritti di apportare modifiche al metodo elettorale, prevedendo l'elezione per singoli candidati e non per liste.**

l) **L'auspicio, infine, è che attraverso frequenti e significative iniziative la Camera Penale possa aprirsi all'intera collettività e diventare un imprescindibile punto di riferimento per la città, divenendo un polo di attrazione intellettuale a cui ogni iscritto possa essere orgoglioso di appartenere.**

m) **Sempre nell'ottica di recuperare e rinsaldare l'orgoglio di appartenere alla Camera Penale, il nuovo Direttivo intende dar vita alla stesura di un albo che ripercorra la storia della Camera Penale di Napoli e delle iniziative dalla stessa intraprese. La nuova Camera Penale si impegna, altresì, ad istituire curare e diffondere l'Albo degli iscritti e l'Albo dei Presidenti e delle Giunte.**

Avv. Domenico Ciruzzi